



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Salvatore CHIAZZESE Presidente

Adriana PARLATO Giudice

Gaspere RAPPA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 135/2025

sull'istanza di accesso al rito abbreviato *ex art 130 c.g.c.* presentata dal
convenuto **G.G.** in data 6 febbraio 2024 nel giudizio di responsabilità,
iscritto al n. **69684** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura
regionale nei confronti di:

1. **G.G.** (C.F. ...*omissis*...), nato a ...*omissis*... e residente in ...*omissis*...,
elettivamente domiciliato in Catania nella via Conte di Torino n. 29/h
presso lo studio dell'avv. Salvatore Pernicone (PEC:
salvatore.pernicone@pec.ordineavvocaticatania.it) che lo rappresenta
e difende in virtù di procura in calce su foglio separato alla memoria
di costituzione.

2. **S.A.** (C.F. ...*omissis*...), nato a ...*omissis*... e residente in ...*omissis*...,
rappresentato e difeso, come da procura allegata alla memoria di
costituzione, dall'avv. Vania Cirese (PEC: studiocirese@epec.it),
elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio

del suddetto procuratore con indicazione di ricevere notifiche anche a mezzo di posta elettronica certificata: studiocirese@epec.it.

3. **T.G.** (C.F. ...*omissis*...), nata a ...*omissis*... e residente in ...*omissis*... (PEC: ...*omissis*...).

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025, il magistrato relatore Gaspare Rappa, l'avv. Salvatore Pernicone per l'istante G.G. e il Pubblico Ministero nella persona del SPG Vincenzo Liprino.

Ritenuto in

FATTO

I. Con atto di citazione, depositato in data 16 ottobre 2024 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio i convenuti in epigrafe per sentirli condannare al pagamento in favore dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania della somma complessiva di euro 35.405,75 nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato.

La contestazione riguardava un danno indiretto da errore sanitario derivante dal risarcimento corrisposto dalla suddetta Azienda ospedaliera alla sig.ra M.G. all'esito di un accordo transattivo nell'ambito del giudizio civile instaurato da quest'ultima per il risarcimento dei danni relativi alle complicità successive all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza (I.V.G.) del 26.09.2014 operato presso l'U.O. Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Garibaldi-Nesima" di Catania con il coinvolgimento dei seguenti sanitari:

- G.G., n.q. di dirigente medico ginecologo all'epoca dei fatti convenzionato con l'ARNAS "Garibaldi" per gli adempimenti di cui alla legge n. 194/1978;

- S.A. e T.G. n.q. di dirigenti medici in servizio presso la suddetta U.O.C. Ostetricia e Ginecologia.

II. L'attività istruttoria dell'Ufficio requirente prendeva avvio dalla trasmissione di una denuncia da parte dell'ARNAS di Catania del 23.01.2024 con la quale l'Amministrazione rendeva edotta la Procura regionale di un danno erariale derivante dalla liquidazione in favore della suddetta paziente del sinistro di RCT/O, rubricato al n. 8/2019 e gestito in regime di autoassicurazione.

Dall'espletata attività istruttoria il P.M. ricostruiva quanto segue.

II.a. In data 26.09.2014 la sig.ra M.G., alla XI settimana di amenorrea, veniva ricoverata presso la U.O. Ostetricia e Ginecologia del P.O. "Garibaldi- Nesima" di Catania per essere sottoposta ad un intervento di interruzione volontaria della gravidanza; alle h. 17:15 dello stesso giorno, la stessa veniva sottoposta all'intervento di isterosuzione eseguito dal medico ginecologo G.G., previa apposizione intravaginale di un ovulo di Cervidil.

All'esito dell'intervento di isterosuzione la paziente aveva una complicanza prevedibile ovvero l'emoperitoneo da lacerazione tissutale uterina, come registrato nel diario clinico.

Dopo l'intervento, alle h. 18:30, a causa di intense algie pelviche la paziente veniva sottoposta a controllo ecografico durante il turno del dott. G.G. e solo alle ore 21:30 quest'ultimo inviava la paziente in

radiologia per eseguire una TAC.

Il ricovero della sig.ra. M.G., quindi, veniva convertito dal regime di *day hospital* in regime ordinario presso la stessa Unità Operativa e veniva redatta una nuova cartella a firma della dott.ssa T.G. con accesso alle ore 21:00 dello stesso giorno e con diagnosi di ingresso di “emoperitoneo, pregressa I.V.G.”.

Il Requirente, quindi, riportava le annotazioni del diario clinico registrate dalle ore 21:00 alle ore 23.55 evidenziando che dalla TAC, effettuata solo dopo le h. 22:00, veniva accertato un “sanguinamento attivo da un ramo uterino dell’arteria ipogastrica sinistra e assottigliamento con sospetta interruzione della parete sinistra del collo uterino”. La paziente in tarda serata alle ore 23:55 era sottoposta a laparoscopia, poi convertita in laparotomia, per una deiscenza della ferita isterotomica dei pregressi tagli cesarei, con intervento demolitore di asportazione dell’utero (isterectomia). L’intervento era eseguito dai dottori S.A. e T.G. e la paziente veniva dimessa in data 01.10.2014.

II.b. La sig.ra M.G., all’epoca dei fatti 31enne, vista la perdita della capacità di procreare e le ripercussioni sul suo equilibrio psichico, notificava all’ARNAS “Garibaldi” diffida di risarcimento dei danni, poiché lamentava che l’intervento di isterosuzione non era stato eseguito in modo corretto tanto da provocare la lesione dell’utero e che l’intervento di isterectomia era stato eseguito troppo tardi per garantire un intervento conservativo e riparativo dell’organo produttivo, nonostante le evidenze di una complicità emorragica, per cui l’operato dei sanitari sarebbe stato imperito e negligente

comportando una menomazione irreversibile alla sua attività riproduttiva.

L'ARNAS, quindi, apriva il sinistro in regime di autoassicurazione con rubricazione n. 08/2019 cui seguiva, in data 24.06.2020, la notifica da parte della sig.ra M.G. del ricorso *ex art. 696-bis c.p.c.* per ottenere il risarcimento del danno subito previa "consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite" con instaurazione del giudizio iscritto al n. 3401/2020 R.G. dinanzi al Tribunale civile di Catania. A seguito del deposito della CTU in data 09.12.2020, l'Azienda, dopo avere richiesto un ulteriore parere al consulente nominato dal suo Broker assicurativo, proponeva la transazione in via stragiudiziale per cui, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 24/2017, veniva comunicato con nota del 21.10.2021 al personale sanitario coinvolto l'avvio delle trattative e con nota prot. 19435 del 04.11.2021 era offerto l'importo di euro 20.000,00 oltre spese di CTU come liquidate dal Tribunale. La paziente non riteneva la somma congrua e conveniva in giudizio l'ARNAS con ricorso *ex art. 702-bis c.p.c.* che instaurava il giudizio n. 2531/2021 R.G. nel quale il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando condannava l'Azienda al pagamento della somma di euro 25.210,15 in favore della ricorrente e delle spese processuali liquidate in euro 7.900,00 oltre IVA e CPA.

Con deliberazione n. 50/2023 l'Azienda dava esecuzione al provvedimento giurisdizionale disponendo il pagamento della somma complessiva di euro 35.405,75.

II.c. Secondo il Requirente dall'istruttoria condotta emergeva la

responsabilità dei sanitari convenuti.

Con riferimento alla posizione del dott. G.G. veniva richiamato il parere medico legale richiesto dall'Azienda ospedaliera al consulente nominato dal Broker evidenziando che una gestione più tempestiva delle complicanze avrebbe permesso la riparazione delle lesioni palesatesi successivamente alla procedura di interruzione volontaria della gravidanza.

Con riferimento alla posizione dei dottori S.A. e T.G., il P.M. evidenziava il loro comportamento gravemente colposo nella gestione clinica successiva all'I.V.G. causativo della compromissione dell'integrità psico-fisica della paziente richiamando alcuni passaggi della CTU civile secondo cui "non si comprende il motivo per cui i Sanitari, in presenza di un reperto ecografico che deponeva chiaramente per un emoperitoneo, a fronte di un calo dell'emoglobina di 2,4 mg/dL in poco più di due ore e mezza stimando che, in presenza della notevole contrazione della diuresi in una paziente sintomatica, in presenza di un quadro clinico chiaramente riferibile ad un'emorragia (alle 22:00 era già stata richiesta trasfusione di emazie e plasma), abbiano richiesto l'esame radiologico (TAC) piuttosto che procedere direttamente ad una laparoscopia/laparotomia esplorativa ed eventualmente terapeutica che, di contro, iniziò con un ritardo di almeno due ore" e richiamando anche le linee guida dell'Organismo Mondiale della Sanità (OMS) che suggeriscono in prima istanza la riparazione e la resezione dei tessuti danneggiati.

Inoltre, erano riportati altri stralci della suddetta CTU sull'assenza di

chiarezza della documentazione sanitaria concernente l'intervento, mancando una "compiuta descrizione dell'utero e una rilevazione della dimensione, dell'aspetto e dell'eventuale infarcimento emorragico, con specifico riferimento alla regione istmica, sede della deiscenza" per cui, in presenza di tali carenze descrittive, non era possibile addivenire alle "motivazioni che avevano indotto gli operatori alla scelta di procedere con l'isterectomia piuttosto che tentare un intervento conservativo", concludendo che "sarebbero stati necessari una maggiore tempestività nell'intervento laparoscopico/laparotomico ed un tentativo di riparazione dell'utero, che invece non risulta minimamente documentato".

Secondo il P.M. sussisteva in modo palese il nesso di causalità tra il risarcimento disposto dall'Ente pubblico e la condotta illecita dei sanitari coinvolti imputati a titolo di colpa grave in quanto l'intervento nei confronti della paziente M.G. sarebbe stato effettuato in maniera difforme dalla buona pratica medica e dai criteri di normale avvedutezza richiamando sul punto anche il precedente giudizio contabile n. 69000 nei confronti dei dottori T.G. e S.A. definito con sentenza assolutoria n. 146/2024 e prospettando che l'operato dei due suddetti sanitari sarebbe stato caratterizzato da una pericolosa propensione verso l'isterectomia totale oltre che essere connotato da imprudenza e imperizia.

Il Requirente, quindi, riteneva sussistente il danno a carico dell'ARNAS Catania pari all'importo di euro 35.405,75 liquidato, a seguito di deliberazione di pagamento n. 50 del 17.01.2023, con i

mandati di pagamento n. 390 del 23.01.2023 per l'importo di euro

25.210,15 in favore della sig.ra M.G. e n. 753 dell'08.02.2023 per

l'importo di euro 10.195,60 a titolo di spese legali.

Il P.M., in considerazione della maggiore responsabilità del dott. G.G.

in quanto presente nel corso del ricovero, dell'I.V.G. e delle cinque ore

successive trascorse senza che si intervenisse tempestivamente come

da linee guida al fine di cercare di evitare la compromissione

dell'integrità psicofisica e l'impotenza *gestandi*, prospettava con invito

a dedurre del 28 giugno 2024 la seguente ripartizione del suddetto

danno:

- 80% a carico di G.G. nella misura di euro 28.324,60;

- 10% a carico di S.A. nella misura di euro 3.540,58;

- 10% a carico di T.G. nella misura di euro 3.540,58.

Solo gli invitati G.G. e T.G. si avvalevano delle facoltà difensive

preprocessuali.

II.c. La Procura, non ritenendo condivisibili le relative deduzioni

difensive, emetteva atto di citazione nel quale controdeduceva in

modo analitico rispetto a ciascuna delle deduzioni preprocessuali.

Con riferimento all'eccezione del G.G. sul difetto di giurisdizione in

favore del giudice ordinario, il P.M. richiamava l'orientamento

giurisprudenziale sulla sussistenza della giurisdizione contabile in

materia di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria per i

danni che la struttura abbia dovuto risarcire a terzi in ragione della

condotta del primo (cd. responsabilità indiretta) mentre, con

riferimento all'eccezione di inammissibilità dell'azione per violazione

degli artt. 2909 c.c. e 25 Cost., rilevava di fare valere un'autonoma contestazione da accertare davanti al giudice contabile.

Con riferimento alla rilevanza dell'archiviazione penale per il dott. G.G., il P.M. argomentava sull'assenza di alcuna efficacia giuridicamente rilevante *ex art. 652 c.p.p.* per essere stata l'archiviazione disposta ai sensi degli artt. 408-409 c.p.p. ed evidenziava in ogni caso le differenze fra il giudizio penale e quello civile anche in termini di regola causale sintetizzate rispettivamente nelle espressioni "al di là di ogni ragionevole dubbio" e "del più probabile che non".

Con riferimento ai rilievi della dottoressa T.G. sulla marginalità della sua condotta, il P.M. evidenziava che dello specifico contributo causale della convenuta si era già tenuto conto in sede di imputazione del danno mentre, con riferimento ai rilievi sulla correttezza del suo intervento, lo stesso rinviava alla richiamata CTU.

III. La Presidente di questa Sezione con decreto del 16.10.2024 fissava l'udienza pubblica di discussione per il 26 febbraio 2025, assegnando termine fino al 6 febbraio 2025 per la costituzione tempestiva dei convenuti e il deposito di memorie e documenti in Segreteria.

IV. In data 31 gennaio 2025 la Procura regionale, non ravvisando nella fattispecie concreta elementi ostativi all'applicazione dell'istituto deflattivo *ex art. 130 c.g.c.*, esprimeva parere favorevole sull'istanza di accesso a tale rito formulata dalla difesa del convenuto G.G. nella misura proposta dalla parte pari a euro 5.600,00 corrispondente al 19,8% del danno contestato nell'atto di citazione.

V. Con memoria di comparsa del 6 febbraio 2025 si costituiva in giudizio il convenuto S.A. con il patrocinio dell'avv. Vania Cirese, formulando le seguenti conclusioni:

- respingere la domanda svolta nei confronti del dott. S.A. perché infondata in fatto ed in diritto, assolvendolo da ogni contestazione di danno erariale e colpa grave;

- con vittoria di compensi, inclusivi di IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali;

- in subordine rideterminare il danno erariale in applicazione del potere riduttivo, in considerazione delle specifiche circostanze, ivi comprese la correttezza processuale e l'inesistenza di prevedibilità ed evitabilità dell'evento, e ridurre la somma da liquidarsi a titolo di danno erariale nella misura massima, attesa l'incidenza sull'evento delle singole prestazioni professionali;

- in via istruttoria, disporre CTU medico legale e specialistica, officinando un collegio che annoveri un ostetrico-ginecologo competente nelle problematiche afferenti al caso in oggetto, affinché gli esperti ricostruiscano la vicenda clinica e l'evento del quale è causa, l'organizzazione dell'Ospedale di riferimento al momento del ricovero della paziente, l'appropriatezza dei trattamenti dell'equipe con attenzione alle prestazioni professionali di ciascun membro dell'equipe e in particolare del dott. S.A., la causazione dell'evento, se vi fu l'osservanza di linee guida e/o buone pratiche, se si trattò di imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento.

VI. Con memoria di comparsa del 6 febbraio 2025 si costituiva in

giudizio il convenuto G.G. con il patrocinio dell'avv. Salvatore

Pernicone, formulando le seguenti conclusioni:

- in via preliminare accogliere l'istanza di definizione in via alternativa con rito abbreviato ai sensi dell'art 130 c.g.c. mediante il versamento della somma di euro 5.600,00;

- sempre preliminarmente ma in via subordinata alla richiesta *ex art* 130 c.g.c. e in caso di mancato accoglimento della stessa, al fine di una congrua costituzione nell'eventuale merito mantenere tutti i diritti di prima udienza ai fini di permettere l'espletamento di tutte le eccezioni ed azioni da espletare in detta fase;

- in caso di prosieguo, rigettare la domanda poiché inammissibile, improcedibile ed improponibile nonché comunque nel merito dichiarare la domanda infondata in fatto ed in diritto.

La difesa del convenuto, dopo avere ripercorso i fatti di causa, richiamava le conclusioni dell'allegata CTU disposta dal P.M. penale nel procedimento poi archiviato evidenziando quanto segue:

- la paziente, avendo subito, anche di recente, più parti cesarei, già era stata consigliata dal suo ginecologo di fiducia di non portare avanti la terza gravidanza, potendo incorrere in alto rischio per la salute;

- la paziente aveva rilasciato adeguato consenso informato per la procedura di IVG e rischi conseguenti, dei quali ne era stata messa pienamente a conoscenza;

- il dott. G.G. aveva eseguito tutte le operazioni preliminari, il ricovero in day hospital, la preparazione della paziente, l'intervento e il monitoraggio successivo fino alle ore 21:30 del 26.09.2014 (allorquando

il ricovero venne trasformato in ricovero ordinario per le sopraggiunte

complicanze ed il successivo intervento era eseguito nello stesso

ospedale da altri medici) correttamente ed in conformità alle linee

guida sia nel metodo più appropriato che sul *timing*;

- non può attribuirsi alcun ritardo nelle determinazioni sulla soluzione

della sopravvenuta complicazione, che si era rilevata solo alle ore

21:30.

A tal proposito il convenuto richiamava i seguenti aspetti:

- i tempi tecnici per una efficace stabilizzazione/ripresa post-

operatoria sino al controllo effettuato alle ore 18:30 (dott. R.) della

paziente, non risultando provato alcun elemento negativo

dell'intervento neppure nella CTU svolta nel giudizio civile dove

l'odierno deducente era stato totalmente assente per cui la stessa non

sarebbe utilizzabile ai fini probatori;

- solamente al controllo delle ore 21:00/21:30 erano emersi elementi

necessari di maggiore approfondimento, che erano stati effettuati;

- dalle 21:30 l'intervento di laparoscopia/laparotomia è stato effettuato

alle ore 23:30 per questioni organizzative della struttura non

addebitabile all'odierno deducente (sala operatoria impegnata per

altro intervento urgente);

- non c'era alcuna prova che una maggiore tempestività avrebbe

consentito alla paziente di poter mantenere con assoluta certezza

l'organo asportato;

- la CTU espletata nel giudizio penale con indagato il dott. G.G. non

aveva accertato alcuna sua responsabilità professionale;

- la domanda attorea violava l'art 2055, co. 2 del c.c. che prevede una azione di regresso non superiore al 50% stante l'evidente responsabilità nella organizzazione della struttura per il ritardo con cui era stato effettuato il secondo intervento;

- la domanda attorea violava l'art. 2055, co. 3 del c.c. per la ripartizione presuntiva tra i tre sanitari che intervennero sulla paziente, che avrebbe dovuto essere suddivisa in parti uguali;

- nessuna responsabilità poteva essere attribuita al dottore G.G., in quanto nella prodotta convenzione non era indicato chi dovesse intervenire in caso di complicanze all'intervento di I.V.G., evidenziando che, per prassi consolidata, la competenza ad intervenire è del reparto dove la paziente è ricoverata (vedasi cambio della natura del ricovero).

La difesa del convenuto, infine, rappresentando che lo svolgimento del giudizio comportava non solo oneri economici ma anche stati di ansia e lungaggini con conseguente sviamento alla stessa attività professionale del dott. G.G., evidenziava di volere chiudere definitivamente il contenzioso con rito abbreviato, avendo già chiesto ed ottenuto il parere favorevole della Procura regionale.

VII. Con decreto del 7 febbraio 2025 la Presidente della Sezione fissava l'udienza in camera di consiglio per il giorno 26 febbraio 2025 per la trattazione dell'istanza di rito abbreviato del convenuto G.G..

VIII. In data 14 febbraio 2025 il P.M., rappresentando che la convenuta T.G. aveva provveduto all'integrale pagamento della quota di danno ascritta in citazione, chiedeva di dichiarare per la posizione di

quest'ultima la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite alla luce della condotta processuale tenuta dalla predetta, la quale si era attivamente adoperata per addivenire ad una conclusione anticipata della controversia.

In alternativa il Pubblico Ministero formulava rinuncia agli atti *ex art.* 110 c.g.c., sempre limitatamente alla posizione della convenuta T.G..

IX. All'udienza in camera di consiglio del 26 febbraio 2025 parte istante insisteva nella richiesta di definizione con rito abbreviato per l'importo già proposto chiedendo di rateizzarlo mentre il Pubblico Ministero confermava il parere favorevole già reso, evidenziando la non possibilità di accogliere la richiesta di rateizzazione stante le finalità dell'istituto.

All'esito dell'udienza in camera di consiglio il Presidente poneva in decisione l'istanza di rito abbreviato formulata dal convenuto G.G..

X. All'esito della relativa camera di consiglio il Collegio, ritenuta ammissibile l'istanza *ex art.* 130 c.g.c. e congrua la somma proposta per la definizione alternativa della controversia, con decreto n. 4/2025 (pubblicato il 5 marzo 2025 e comunicato in pari data) accoglieva la richiesta di rito abbreviato del convenuto G.G., determinando in euro 5.600,00 la somma dovuta, stabilendo il termine perentorio di venti giorni, dalla comunicazione del decreto, per il versamento della suddetta somma in favore dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania e fissando l'udienza in camera di consiglio del 16 aprile 2025 per l'accertamento dell'avvenuto e tempestivo versamento, in un'unica soluzione, delle suddette somme così determinate.

XI. In data 28 marzo 2025 il procuratore del dott. G.G. depositava copia del bonifico di euro 5.600,00 effettuato in data 21.03.2025 dallo stesso in favore dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania in esecuzione del decreto n. 4/2025 e copia dell'ordinativo di riscossione n. 522 del 24.03.2025 di tale importo emesso da quest'ultima Azienda ospedaliera.

Alla luce della documentazione di pagamento prodotta parte istante insisteva per la definizione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

XII. All'udienza camerale del 16 aprile 2025 il difensore del convenuto G.G. e il P.M. rilevavano l'avvenuto pagamento dell'importo determinato nel decreto n. 4/2025, chiedendo di definire alternativamente il giudizio.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio osserva che dalla documentazione versata ritualmente in atti dalla difesa dell'istante G.G. nelle date del 28 marzo e del 1° aprile 2025 risulta accertato l'avvenuto tempestivo e regolare versamento effettuato dal convenuto nella misura e con le modalità stabilite nel decreto n. 4 del 5 marzo 2025 di questa Sezione, come da ordinativo di riscossione dell'importo di euro 5.600,00 rilasciato dall'ARNAS Garibaldi in data 24 marzo 2025.

Di conseguenza, poiché il convenuto G.G. ha tempestivamente eseguito il versamento (in unica soluzione ed entro il termine perentorio assegnato *ex art. 130, co. 7 del c.g.c.*) della somma di euro 5.600,00 determinata a suo carico con il citato decreto n. 4/2025, il

giudizio deve essere definito nei suoi confronti ai sensi dell art. 130

commi 8 e 9 c.g.c. con sentenza non impugnabile.

2. Tale definizione alternativa del giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale, in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. III App., sent. n. 104/2018 e Sez. giur. Reg. Siciliana, sent. n. 315/2019), non si ritiene riconducibile né a un'ipotesi di cessazione della materia del contendere né a una fattispecie di estinzione del giudizio, rappresentando piuttosto una modalità alternativa di definizione della lite.

Infatti, il rito abbreviato conduce ad una definizione alternativa del giudizio in cui risultano accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale (rapporto di servizio, condotta antiggiuridica, elemento psicologico, nesso di causalità e danno) mentre l'istanza di rito abbreviato è circoscritta solo al pagamento di una "quota parte" dell'iniziale pretesa attorea, come rideterminata dal Collegio con giudizio di congruità sulla proposta fatta dal convenuto a seguito di parere del P.M.

3. Alla luce di tali considerazioni non vi sono i presupposti per la compensazione delle spese *ex art.* 31, co. 3 del c.g.c. in quanto il provvedimento che definisce il presente giudizio implica un'affermazione di soccombenza.

Le spese di giustizia seguono, quindi, la soccombenza virtuale e sono liquidate a carico del convenuto G.G. e in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,
definitivamente pronunciando,

- dichiara definito il giudizio ai sensi dell'art. 130, commi 8 e 9 del c.g.c.
nei confronti del sig. G.G.;

- condanna il convenuto G.G. al pagamento delle spese di giustizia, in
favore dello Stato, nella misura di euro 157,82 (*centocinquantasette/82*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Gaspere Rappa

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 08 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente

DECRETO PRESIDENZIALE

Il Collegio giudicante, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art.
52 del D.lgs. n. 196/2003

DISPONE

a cura della Segreteria, nel caso di diffusione, di omettere le generalità
e gli altri dati identificativi anche indiretti dei convenuti e dei terzi ivi

menzionati.

Il Presidente

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 08 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente